



COMUNE DI CAPRINO VERONESE

CITTA' D'ARTE
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

N° 14 Registro Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici** addì **ventuno** del mese di **aprile** alle ore **20:30** nella solita sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione (1) **Ordinaria** in seduta (2) **Pubblica** di (3) **Prima** convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	ARDUINI PAOLA	X		8	BELLABARBA ALESSANDRA		X
2	PIANETTI MATTIA	X		9	CAMPAGNARI CRISTIAN	X	
3	PACHERA GIOVANNI	X		10	CONCARI GRAZIANO	X	
4	FRANCESCHETTI ROBERTO	X		11	GASPARI ANTONIO	X	
5	ARMANI IRENE	X		12	BRUNELLI ANNA CARLA	X	
6	BRUNELLI ELISA	X		13	MICHELETTI DAVIDE		X
7	MAZZOLA DAVIDE	X					

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dott. Angelo Di Cerbo**
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Prof.ssa Paola Arduini -Sindaco**
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

(1) Ordinaria o straordinaria – (2) pubblica o segreta – (3) prima o seconda convocazione

Oggetto:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

Il Presidente lascia la parola all'Assessore Rag. Pachera Giovanni che illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

ASSESSORE PACHERA

Continuiamo con le diverse delibere per le tassazioni che ci sono anche quest'anno. Diciamo che di fatto vengono confermate tutte quante. Quindi andando avanti con le diverse votazioni, ci troveremo che vengono confermate tutte quante le aliquote in vigore lo scorso anno. Diciamo che oltre che essere una scelta dell'Amministrazione comunale, è anche un'imposizione che è stata data dal Governo centrale, per cui non c'era la possibilità di andarle ad aumentare. Noi non sappiamo ancora quale sarà la somma di denaro che verrà data all'Amministrazione comunale per poter gestire la macchina amministrativa, in quanto verrà gestita nei prossimi giorni. Una prima comunicazione dovrebbe essere arrivata questa settimana, dobbiamo ancora sapere se sarà quella definitiva oppure se sarà soggetta ad ulteriori variazioni. Diciamo quindi che le aliquote rimarranno invariate rispetto allo scorso anno. Questo sicuramente sarà un beneficio per tutti i cittadini, in quanto naturalmente dovranno sicuramente spendere meno soldi di commercialista e quant'altro, in quanto non ci sono variazioni di alcun tipo. Rimane anche la detrazione per l'assegnazione ai figli o ai genitori, parenti di primo grado con le riduzioni di cui sopra.

Quindi direi che fondamentalmente non essendoci nessuna variazione, possiamo dire che si può proseguire con la votazione.

CONSIGLIERE GASPARI

Qualcosa arriva anche da questo Governo, perché come in passato abbiamo assistito alla sottrazione della tassa sulla prima casa, anche questo Governo percorre magari strade fatte da altri, auguriamoci...

ASSESSORE PIANETTI

Ho sempre detto che il taglio della vecchia Ici ha portato a delle catastrofi più del patto di stabilità e tutto quello che gli va dietro, quindi speriamo che non porti ai medesimi risultati.

CONSIGLIERE GASPARI

Io mi collegavo a quello che diceva l'assessore Pachera, speriamo che questa quantità di soldi che il Comune non introita, venga poi girata dall'ente superiore. Auguriamoci che non si commetta l'errore dell'allora Ministro Tremonti, il quale per un periodo ha versato dei soldi, poi non li abbiamo più visti. Questo messaggio secondo me va anche nell'ottica del riconoscimento delle prime case. C'è una particolarità che, per quanto riguarda le ville e quant'altro, queste hanno una tassazione. E questo secondo me è un gesto corretto di divisione di chi realmente con sacrificio ha realizzato una propria abitazione e magari è monoreddito o quant'altro.

La stessa cosa è l'aspetto legato a quelle famiglie, a quei genitori che hanno avuto l'opportunità di pagare magari realizzare una seconda casa e concederla ai propri figli e dare questa possibilità di avere il godimento della casa anche senza dover avere un'ingente tassazione anche sulla seconda casa. Secondo me è positivo. La nostra posizione su questo punto è favorevole proprio nell'ottica di questo. Auguriamoci che non sia uno spot di un anno, ma che venga riconfermato in futuro e che questo balletto della tassazione sulle prime case o meno, finisca e che si consolidi questa posizione.

ASSESSORE PACHERA

Anticipo un punto che sarà oggetto di votazione successiva, visto che diamo continuità al dialogo, secondo me è opportuno farlo adesso. Anche la Tasi è stata eliminata su tutto, rimane in vigore soltanto sulle A1, A8 e A9 che di fatto sono le ville, i castelli e le cose di elevato grado signorile. Quindi in quest'ottica si continua.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore Rag. Pachera e gli interventi dei Consiglieri Comunali, come sopra riportati e trascritti integralmente;

PRESO ATTO della proposta di deliberazione e dei pareri (allegati);

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art.42 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti:

FAVOREVOLI	N.11
CONTRARI	Nessuno
ASTENUTI	Nessuno

su n.11 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.**

Successivamente, su proposta del Presidente e considerata l'urgenza di dare immediata applicazione al presente provvedimento,

Il Consiglio Comunale

Con voti:

FAVOREVOLI	N.11
CONTRARI	Nessuno
ASTENUTI	Nessuno

su n.11 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta Digitech di Matteo Bruno mediante sistema stenotipico sulla base della registrazione magnetica effettuata da personale comunale.



COMUNE DI CAPRINO VERONESE

PROVINCIA DI VERONA

Area Servizi Finanziari

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*);
- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, modificato dal D.L. n. 16 del 02.03.2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 44 del 26.04.2012, con i quali viene istituita l'**imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012**, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, con i commi da 639 a 705, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014, composta da tre distinti prelievi;

- imposta municipale propria (**IMU**), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad esclusione delle categorie A/1, A/8 ed A/9);
- tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto disposto dall'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 sopra richiamato, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con una riduzione allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 %**
aumento o diminuzione sino a **0,3 punti percentuali**.
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 %**
aumento o diminuzione sino a **0,2 punti percentuali**.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 6, del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011 prevede che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D", è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche, la più importante della quale prevede l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

RILEVATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze "si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica";

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della legge 147/2013 che al comma 640 dispone che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";

VERIFICATO che il successivo comma 677 stabilisce che il Comune "può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile";

CONSIDERATO altresì che sono esenti nel Comune di Caprino Veronese:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, in quanto ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'Istat;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, ai sensi dell'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni consiliari:

- la propria deliberazione con cui si è provveduto ad approvare il nuovo "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", atto necessario e presupposto per l'adozione del presente provvedimento;
- n. 20 del 30.07.2015, ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU). Determinazione aliquote per l'anno 2015";

PRESO ATTO che nella legge di stabilità anno 2016 (Legge n. 208/2015), sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa IMU, con particolare riferimento:

1. alla disciplina IMU dei terreni agricoli, che all'art. 1, comma 13, prevede che "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri

individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18.06.1993. Sono, altresì, esenti IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34".
2. alla previsione, all'art. 1, comma 10, lettera b), della riduzione del 50% della base imponibile Imu per l'imposta sull'abitazione data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori) a determinate condizioni e prescrizioni previste;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede per l'anno 2016 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali ad eccezione della Tari;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 12 del sopra citato Regolamento relativo alla disciplina dell'IMU, con il quale è stato previsto che, con la deliberazione di determinazione delle aliquote dell'imposta, può essere applicata un'aliquota agevolata rispetto a quella di base per l'abitazione e per le relative pertinenze, concessa in comodato a parente in linea retta entro il 1° grado, a condizione che nella stessa il parente in questione e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente; ai fini dell'individuazione delle eventuali pertinenze, si precisa che si intendono tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Tale agevolazione non risulta in contrasto con quella introdotta dal soprarichiamato art. 1, comma 10, lett. b) della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione agevolare anche per il 2016 i proprietari di unità abitative che abbiano le caratteristiche di cui al punto precedente, applicando una riduzione pari allo 0,20 % rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato e quindi pari allo 0,56 %;

RITENUTO, pertanto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per garantire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2016, le medesime aliquote in vigore nel 2015, come di seguito riportate:

ALIQUOTA ORDINARIA	0,96%
ALIQUOTA PER LE SEGUENTI CATEGORIE: <ul style="list-style-type: none">- C1 (negozi e botteghe)- C3 (laboratori per arti e mestieri)- D1 (opifici)- D2 (alberghi e pensioni)- D7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)- D8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni).	0,92%

ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE, CONCESSE IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 1° GRADO, a condizione che nella stessa il parente in questione e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente.	0,56%
ABITAZIONE PRINCIPALE PER LE CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9 e relative PERTINENZE (C/2 – C/6 – C/7) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria.	0,45%
AREE FABBRICABILI	0,96%

RICHIAMATI:

- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.55 del 07/03/2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 in data 30.07.2015, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015. Approvazione del Bilancio annuale e pluriennale 2015/2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 22.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018";
- la deliberazione di Giunta Comunale n.01 in data 07.01.2016, esecutiva, ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2016 – Assegnazione provvisoria delle risorse al Segretario Comunale ed ai Responsabili di Area";

DELIBERA

1. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2016 :

ALIQUOTA ORDINARIA	0,96%
ALIQUOTA PER LE SEGUENTI CATEGORIE: - C1 (negozi e botteghe) - C3 (laboratori per arti e mestieri) - D1 (opifici) - D2 (alberghi e pensioni) - D7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) - D8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni).	0,92%
ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE, CONCESSE IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 1° GRADO, a condizione che nella stessa il parente in questione e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente.	0,56%

ABITAZIONE PRINCIPALE PER LE CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9 e relative PERTINENZE (C/2 – C/6 – C/7) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria.	0,45%
AREE FABBRICABILI	0,96%

2. di determinare la **detrazione di € 200,00** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2016**, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. di **specificare che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;**
4. di **specificare altresì** che sono esenti nel Comune di Caprino Veronese:
 - i fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, in quanto ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'Istat;
 - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, ai sensi dell'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
5. di **dare atto** che nella legge di stabilità anno 2016 (Legge n. 208/2015), sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa IMU, con particolare riferimento:
 1. alla disciplina IMU dei terreni agricoli, che all'art. 1, comma 13, prevede che *"A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18.06.1993. Sono, altresì, esenti IMU i terreni agricoli:*
 - a) *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
 - b) *ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
 - c) *a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34"*.
 2. alla previsione, all'art. 1, comma 10, lettera b), della riduzione del 50% della base imponibile Imu per l'imposta sull'abitazione data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori) a determinate condizioni e prescrizioni previste;
6. di **trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

PARERI PREVENTIVI ai sensi dell'art.49 , comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni.

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio, dell'Area interessata, esprime parere tecnico **favorevole** ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art.49 D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni.

Caprino Veronese, 14 APR. 2016



IL RESPONSABILE

Area Servizi Finanziari

Rag. Stefano Orio

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio, dell'Area Servizi Finanziari, esprime parere **contabile favorevole** ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art.49 D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni.

Note: _____

Caprino Veronese, 14 APR. 2016



IL RESPONSABILE

AREA SERVIZI FINANZIARI

Rag. Stefano Orio

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Paola Arduini



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Di Cerbo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e art.32, comma 1 della Legge n.69/2009)

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno **04 MAG. 2016** e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

Caprino Veronese **04 MAG. 2016**



Il Responsabile Area Affari Generali - Servizi alla Persona
Giuditta Tabarelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **04 MAG. 2016** al **19 MAG. 2016**, N° _____ REG. PUBBL., ed è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267).

Caprino Veronese, _____

Il Responsabile Area Affari Generali – Servizi alla Persona
_ Giuditta Tabarelli